



for a living planet®

Associazione WWF - Zona Frentana e Costa Teatina

Via Cavour, 61 - 66034 Lanciano (CH) – sede legale
c/o CSV Lanciano - Via Ortona - 66034 Lanciano (CH)
c/o CSV Ortona - Via Giudea 86 – 66026 Ortona (CH)

Tel: +39 333 9438808 ; Fax : +39 0872 719406
C.F. 90026860693
e-mail: zonafrentana@wwf.it
sito: www.wwf.it/abruzzo
web: <http://icolobri.blogspot.com>

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Lanciano, li 30/11/09

Oggetto: procedimento ambientale concernente il progetto in BUIG denominato d
495 BR EL. (pubblicazione del 30.09.09).

Le osservazioni che seguono sono rigorosamente limitate all'ambito di nostra specifica competenza come definito dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.06 e dal suo aggiornamento D. Lgs. n. 4 del 16.01.08, chiamati da ora semplicemente 152/06 e 4/08. Stiamo qui sostanziando, in tale ambito, la tesi che la documentazione in esame ignori, eluda, aggiri e violi i dettami della legge, rendendo il procedimento connesso inconcludibile positivamente.

- (1) Consultazione.

Prendiamo atto che il "proponente" non ha ritenuto di avvalersi della facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del 152/06: sarà forse questo uno dei motivi delle inaccettabili deficienze che ci stiamo concedendo di rilevare nei documenti sotto nostra osservazione?

- (2) Opzioni alternative

Nei fascicoli in questione è del tutto assente il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22; contestualmente si osserva che l'autorità competente omette di aderire a quanto indicato dal sub-comma b) comma 2 art. 21. Segnaliamo che il requisito in parola è altresì prescritto anche dal comma 3 art. 93 del D. Lgs. n. 163/06.

- (3) Instabilità, uso dell'acqua e deperimento dei beni.

In nessun conto sono tenuti, *inter alia*, i sub-commi f), h) e l) del comma 1 art. 56. Ciò rende materialmente impossibile l'applicazione necessaria dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 dello stesso art. 56.

- (4) Uso sostenibile.

La documentazione si sottrae in ampia misura dal rispetto delle esigenze in art. 73 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1. Anzi, in merito non dice proprio nulla.



Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.


Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890AD2.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto





for a living planet®

- (5) Qualità “buona”.

Non c'è alcun accenno a come il “proponente” intenda far fronte alle richieste inelusibili del sub-comma a) comma 4 art. 76. Conseguentemente e in più, le varie provvidenze di tutela espresse nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis dell'art. 77 non appaiono neanche sfiorare la sua attenzione.

- (6) Fauna ittica.

Il tema è trattato con brevi affermazioni gratuite, ampiamente arbitrarie e non sostanziate che eludono quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 nonché un insieme notevole di provvidenze, ministeriali e di altre pubbliche amministrazioni competenti, sulla materia.

- (7) Bilancio idrico.

Così come viene illustrato dal “proponente”, l'intervento proposto sottrae condizioni ed informazioni quali strumenti del tutto indispensabili, ex art. 95, alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle competenti autorità. Ciò ha negative conseguenze sull'applicazione dell'art. 145 da parte titolata.

- (8) Risparmio idrico.

I metodi tecnici e le connesse quantità implicati dall'intervento, già nei limiti in cui sono rivelati, rendono inopinatamente non applicabile quanto cogentemente previsto in art. 98, rendendo indisponibili alcuni inevitabili mezzi di pianificazione del risparmio idrico. Neanche si tiene conto, per conseguenza necessaria, di quanto domandato dall'inerente art. 146.

- (9) Scarichi nel sottosuolo.

Non ci sono indicazioni su come l'intervento provvederà a quanto previsto nei commi 1 e 5 dell'art. 104 in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

- (10) Sostanze pericolose

Considerazione praticamente nulla è dedicata agli inelusibili problemi posti dal comma 2 art. 108 e dall'art. 131 in merito degli scarichi di sostanza pericolose e del loro controllo, limitandosi l'esposizione alla peregrina affermazione che tali problemi, praticamente, non esisterebbero.

- (11) Condotte

Altrettanta nulla considerazione viene riservata al trattamento dell'impatto dovuto alla posa in mare delle tubazioni e delle condotte, in piuttosto sorprendente elusione di quanto detto nel comma 5 dell'art. 109.

- (12) Patrimoni idrici

Eguale ignorato risulta il disposto del comma 2 dell'art. 144 sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni idrici.

- (13) Altre carenze



for a living planet

Mancano alla documentazione alcuni adempimenti ex comma 1 art. 21, come per esempio l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 125) o l'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera (art. 269).

L'assenza di ogni accenno, inoltre, a quanto detto in art. 187 sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi impedisce all'amministrazione pubblica di esercitare le sue specifiche funzioni come negli art. 197, 215 comma 3 e 216.

All'amministrazione pubblica è altresì interdetto l'esercizio delle sue funzioni ex commi 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art. 55 e comma 2 sub-comma a) dell'art. 56.

In aggiunta alle 13 osservazioni succintamente presentate qui sopra, riportiamo altre considerazioni inerenti aspetti che riteniamo essere stati erroneamente ignorati:

Sismicità

L'area abruzzese è attualmente oggetto di studio da parte di vari laboratori universitari e centri di ricerca nazionali per stabilire sia l'esatta localizzazione di alcuni eventi sismici storici distruttivi che l'individuazione -tramite analisi sismotettoniche di dettaglio- delle strutture più attive e pericolose.

Non risultano studi sulla sismicità della zona o certificazioni di stima per terremoti di VII/ VIII gradi Mercalli, nonostante l'area in esame risulti essere stata interessata da eventi sismici di una certa rilevanza, come quello del 10/8/1881 (dal prog. Sismologici di interesse per dipartimento P.C.

nella rendicontazione conclusiva UR 2.8), in cui la forza di gravità subì un'accelerazione del 25%.

Non risulta essere calcolato o valutato un possibile fenomeno di amplificazione delle onde sismiche dovuto alla natura del terreno di ancoraggio, visto che parliamo di impianti vulnerabili che non hanno di per se specifiche caratteristiche antisismiche di progettazione .

Non prevedere la possibilità di un sisma magnitudo 5.5 e intensità VIII/IX M.C.S. ne aumenta notevolmente il rischio sismico e conseguenze eventuali quali : esplosione del pozzo, eruzione spontanea, dispersione sostanze nocive in superficie.

Le suddette conseguenze sia per l'incolumità dei lavoratori che per tutto il sistema ecologico ed economico-pesca, turismo- qualora si dovessero palesare sarebbero di una gravità incommensurabile.



for a living planet

Subsidenza

Il progetto fa esclusivo riferimento alla singolarità del progetto stesso, infatti non è stato valutato correlandolo all'ampio areale del "serbatoio" che viene sfruttato e da questa e da altre/i permessi e concessioni esistenti-Santo Stefano, Rospo Mare, Ombrina Mare2, B.R.269CC, d 26 BC AG...- con il pericolo di causare sensibili fenomeni di subsidenza . Fenomeni ben noti nella casistica nazionale essendosi verificati in contesti geologici ed estrattivi del tutto simili nel Ravennate. L'abbassamento del fondale marino verrebbe ad aggravare le condizioni di rischio dell'ambiente costiero, condizioni all'oggi già di precario equilibrio per il combinato effetto del ridotto ripascimento delle spiagge e dell'innalzamento globale del livello del mare, che già ha comportato per la regione Abruzzo un Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili e Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera -Delibera CIPE n.36/2002 e n.17/2003, con lavori di riqualificazione ambientale e di difesa delle aree della fascia litoranea di grande consistenza economica, tra cui: sito 3 Fossacesia €900.000,00, sito 4 Casalbordino €1.500.000,00,sito 5 Vasto €600.000,00. Ciò testimonia come questo tratto di costa sia a pieno titolo inserito tra le zone costiere abruzzesi in piena ingressione ed erosione marina, con conseguente dispendio di risorse economiche ingenti e rischio delle comunità costiere ed delle attività produttive ivi residenti. Un progetto quindi che non può per ovvi motivi essere valutato nella sua singolarità, ma che anzi andrà ad aggiungersi ad un sistema complesso di interazioni senza minimamente tenere conto degli sforzi della regione Abruzzo per ottemperare alla direttiva sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) sulla fattiva sostenibilità nella gestione della fascia costiera .

Direttive comunitarie

Nel 2002, la protezione marina è diventata una delle **sette strategie tematiche della Commissione Europea** che rientrano nel VI Piano d'azione per l'ambiente, e a sei anni di distanza, nel 2008, dopo ampie consultazioni con tutti gli Stati membri della UE e i soggetti interessati, la UE ha infine adottato la sua ambiziosa direttiva quadro sulla strategia marina che deve diventare **il pilastro** ambientale della politica marittima integrata della Comunità: DIRETTIVA 2008/56/CE, del 17 giugno 2008 (*Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*). Essa istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, e attraverso un percorso che inizierà nel 2012, tutti gli stati membri della comunità europea dovranno impegnarsi a portare il mare ad un buono stato ambientale entro il 2020.



for a living planet

La direttiva quadro sulla strategia marina segue un approccio innovativo basato sugli ecosistemi, in base al quale i paesi devono esaminare tutte le pressioni e gli impatti su un ecosistema .

Le attività di ricerca nella fase esplorativa, come ampiamente comprovato da innumerevoli studi, comportano impatti negativi sull'ambiente marino: basti pensare ai fanghi perforanti, che nelle attività di routine si disperdono nell'ambiente circostante con notevole carico tossico. Inoltre, visto che il permesso di ricerca si trasformerà facilmente in permesso di coltivazione, bisogna considerare che il 20% dell'inquinamento da idrocarburi in mare deriva proprio dalle attività petrolifere. Ogni anno finiscono da 100 a 150.000 tonnellate di idrocarburi in mare, con una densità media di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro cubo. Idrocarburi e centinaia di sostanze inquinanti sono una minaccia pesantissima per le specie marine e l'ambiente, anche per il noto fenomeno di bioaccumolo nei pesci che si ripercuote pesantemente sull'uomo. Essendo l'Adriatico un mare con scarso ricambio e tendenzialmente eutrofico, sono necessari interventi specifici che vadano verso il suo risanamento e non verso un ulteriore aggravarsi dello stato attuale.

Nel pieno rispetto dei diritti del "proponente" e delle cogenti esigenze del procedimento, suggeriamo alle autorità competenti - e facciamo esplicita pressante richiesta - che si ricorra senza indugi o incomprensibili riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del 152/06 nonché dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del 4/08 (o anche comma 2 sub-comma c) dell'art. 11), meglio definita come "inchiesta pubblica", potendosi escutere ivi tutte le osservazioni comunque presentate.

Suggeriamo insistentemente, infine, che la presunzione di dilagante illegittimità che si evince dalle nostre osservazioni, debba impedire qualsiasi esito positivo del procedimento in corso, a meno di ragionevole documentata certezza del ripristino integrale di tutti i requisiti di legalità (per quanto ci riguarda, almeno di quelli vigenti in ambito ambientale).

In attesa delle prescritte puntuali risposte, porgiamo un cordiale saluto.

La Presidente del WWF- Zona Frentana e Costa Teatina